



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"Alessandro Manzoni"**

Comuni Maracalagonis - Burcei

Via Garibaldi n°64 09069 Maracalagonis (Ca)
070/789031 - 070/785235 sito: www.icmaracalagonis.edu.it
caic80700b@istruzione.it pec: caic80700b@pec.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Circolare n° 135

Maracalagonis 22/01/2025

Ai Genitori degli alunni
A tutto il Personale Docente e ATA
AI DSGA
Sedi
All'Albo
Sito Web

OGGETTO: Assicurazione alunni, personale della scuola 2024/2025

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che anche per il corrente anno scolastico L'Istituto ha provveduto alla copertura assicurativa per responsabilità civile e eventuali danni a copertura degli alunni e del personale scolastico aderente.

Per poterne usufruire occorre versare la **somma di €. 6,00** (sei), tramite la piattaforma Pago PA (Portale pagamenti Pubblica Amministrazione).

Per operare nella piattaforma pago PA è necessario che le SS.LL siano dotate di SPID (Identità digitale) facilmente ottenibile registrandosi al servizio sul sito delle Poste Italiane.

Per effettuare il pagamento le SS.LL dovranno reperire l'avviso di pagamento generato dall'Istituto e presente nella sezione tasse del registro elettronico del singolo studente.

Una volta visualizzato l'avviso si potrà procedere al pagamento nell'immediato, per coloro che sono in possesso di SPID o in alternativa generare il QR code tramite il quale si potrà effettuare il pagamento presso uno sportello abilitato (esempio Tabaccheria, Ufficio Postale).

Per consentire il pagamento ai genitori degli alunni della scuola dell'Infanzia, sono state inviate agli stessi le credenziali di accesso tramite registro elettronico.

Si fa presente ai genitori che già utilizzano il registro elettronico che l'utenza è unica per tutti gli ordini di scuola.

La polizza copre infortuni che possono verificarsi nel corso di tutte le attività inter-extra-pre e parascolastiche organizzate dalla scuola in conformità alle leggi vigenti. Tale polizza è stata deliberata dal Consiglio d'Istituto per un triennio.

Si raccomanda di versare puntualmente la quota entro la scadenza del 31 gennaio 2025 per evitare ostacoli nella stipula del contratto con la compagnia assicurativa, garantendo la copertura necessaria in caso di danni, responsabilità civile e per le uscite didattiche.

Per eventuale assistenza o problemi di accesso è possibile rivolgersi alla segreteria didattica del nostro Istituto oppure inoltrare una email alla posta istituzionale della scuola: caic80700b@istruzione.it

I docenti della sezione, del team e i coordinatori di classe avranno cura di avvisare,

tempestivamente, le famiglie tramite bacheca degli alunni ed invitarle al versamento della quota assicurativa.

Contestualmente, per tutto il personale scolastico, la Segreteria provvederà a emettere l'avviso PagoPA necessario per il pagamento della quota assicurativa. Coloro che intendono aderire volontariamente alla polizza assicurativa possono procedere con il pagamento, mentre chi non intende aderire potrà semplicemente lasciar scadere l'avviso senza effettuare alcun versamento.

Alla presente si allegano:

- Allegato 1-Istruzioni per il pagamento pago PA;
- Allegato 2-Coperture assicurative.

Informativa alle famiglie

Con decreto legge n. 48/2023, convertito nella legge n. 85/20243, il Governo è intervenuto con ampliamento dei soggetti tutelati dal d.P.R. n. 1124 del 1965 che disciplina l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, in modo da non garantire soltanto le figure impegnate in esperienze tecnico-scientifiche o in esercitazioni pratiche o di lavoro, sviluppando una tutela per gli studenti relativamente a tutti gli eventi verificatisi nei luoghi di istruzione e nelle loro pertinenze, ma anche nell'ambito delle attività programmate da scuole o istituti di istruzione, oltre ad estendere le ipotesi di indennizzo e risarcimento per i familiari degli studenti deceduti durante esperienze formative di alternanza scuola-lavoro.

Ai fini dell'estensione soggettiva delle garanzie Inail di cui al comma 1 dell'art. 18 del decreto legge n. 48/2023, sono compresi nell'assicurazione, tra gli altri, gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione, limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate.

Tale previsione, però, non offre tutte le garanzie che oggi offre l'assicurazione integrativa a carico delle famiglie. Bisogna, infatti, ricordare quali sono i limiti della copertura INAIL già vigenti prima del decreto legge 48:

- Per il periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro nulla è dovuto
- Nel caso in cui alla guarigione clinica venisse riconosciuto un danno permanente tra il 6 e il 15% l'istituto provvede a liquidare il danno biologico. Ciò vuol dire che nel caso di invalidità permanente l'INAIL prevede una franchigia: non viene erogato alcun risarcimento se l'invalidità è inferiore al 6%; in caso di invalidità intermedia (tra il 6% e il 16%), la pensione viene erogata una sola volta. La quasi totalità dei casi di infortunio a scuola presentano un'invalidità inferiore al 6%.
- Se il danno è superiore al 15% l'INAIL provvede alla costituzione della rendita nonché al riconoscimento delle eventuali prestazioni integrative spettanti

Per gli infortuni in itinere nel trasferimento casa – scuola e viceversa, non è previsto alcun indennizzo. L'art. 17 dello stesso decreto-legge 48 prevede l'indennizzo esclusivamente per gli studenti nel percorso scuola – luogo dell'alternanza scuola lavoro e viceversa. Nemmeno per questi ultimi è previsto risarcimento nel percorso casa – scuola e viceversa o casa luogo dell'alternanza scuola – lavoro.

Restano inoltre esclusi i rimborsi per le spese mediche in quanto già ricomprese gratuitamente nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Allo stesso modo, per gli studenti restano escluse, ad esempio, le diarie da immobilizzazione e/o ricovero, spese odontoiatriche, danno all'occhiale, danno estetico. Ancora, sono esclusi gli infortuni occorsi ai genitori quando si trovino all'interno della scuola o partecipino ad iniziative/progetti/attività organizzati dalla scuola. Ad oggi la polizza integrativa della scuola ricomprende tutte le spese mediche affrontate sia in ambito pubblico che privato e, all'interno delle tabelle, non pone limiti circa la percentuale di Invalidità

Permanente

Rimane altresì esclusa la copertura della responsabilità civile avente ad oggetto gli eventi causativi di danno cagionati dalle condotte lesive del soggetto danneggiante, studenti, genitori membri Consiglio d'Istituto, genitori per danni dei minori. Se, in particolare, l'infortunio è provocato da un altro alunno, la famiglia del danneggiato può chiamare in causa anche la famiglia del danneggiante per responsabilità civile per culpa in educando, con eventuale obbligo risarcitario.

Nel caso dei viaggi d'istruzione, visite guidate, se la famiglia non intende aderire all'assicurazione integrativa per consentire al proprio figlio di partecipare alla visita guidata, al viaggio d'istruzione, alla gita, dovrà assumere su di sé la responsabilità per danni a terzi ricorrendo ad polizza acquistata personalmente. Ciò, al fine di garantire il rimborso della spesa nel caso di annullamento del viaggio per malattia improvvisa, o anche il rientro sanitario per malattia improvvisa in gita.

Alla luce delle garanzie assicurative fornite dall'INAIL, in base alla Circolare n. 45 del 26 ottobre 2023, è necessario e opportuno procedere al rinnovo della polizza integrativa. Le coperture assicurative dell'INAIL non includono la responsabilità civile per danni a oggetti/personone, né coprono le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione e le attività sportive."

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Emanuela Lampis

Firma autografa omessa

ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs n. 39/1993